

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione dell'attuale situazione del mercato comunitario del vino caratterizzata da uno squilibrio accentuato, la Comunità ha ritenuto di adottare opportuni provvedimenti in materia di nuovi impianti e di reimpianti di viti, allo scopo di prevenire la formazione di quelle eccedenze strutturali che sono la causa di gravi perturbazioni del mercato stesso.

Con regolamento n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 sono stati quindi vietati, per un periodo determinato, nuovi impianti di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di vini a denominazione di origine e di quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva n. 159/72 relativa all'ammmodernamento dell'agricoltura, e sono state altresì poste talune condizioni per i reimpianti di viti che devono aver riguardo esclu-

sivamente alle varietà « raccomandate » o « autorizzate », sulla base delle stesse disposizioni comunitarie.

Orbene, poichè le norme comunitarie, di per sè immediatamente applicabili all'interno degli Stati membri, sono sprovviste di misure atte a garantirne la esatta attuazione, attraverso la loro coercibilità, si rende necessaria l'emanazione di norme che prevedano adeguate sanzioni per i trasgressori.

Data la necessità di adeguare con urgenza la normativa nazionale alla disciplina comunitaria, le cui prescrizioni sono già in vigore dal 1° dicembre 1976, al fine di rimuovere sollecitamente lo stato di palese infrazione agli obblighi derivanti dalle predette disposizioni comunitarie, si è ritenuto che l'iniziativa dovesse essere adottata con decreto-legge.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

Decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 dell'11 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato;

Visti, in particolare, di detto regolamento l'articolo 2, che vieta, per il periodo dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione degli impianti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo, e l'articolo 3 che consente soltanto il reimpianto di varietà di viti raccomandate o autorizzate;

Attesa la necessità di adottare norme nazionali intese a stabilire le sanzioni per i trasgressori alle disposizioni comunitarie recate con il predetto regolamento CEE n. 1162/76;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente le disposizioni che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla richiamata normativa comunitaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Chiunque, in violazione del divieto posto dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976, procede, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 1978, a nuovi impianti di viti per uve da vino diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2 dello stesso articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 200.000 per ogni mille metri quadrati di vigneto impiantato e per ogni annata agraria fino a quando non avrà provveduto alla rimozione degli impianti.

La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, in violazione di quanto previsto dall'articolo 3 del predetto regolamento, procede a reimpianti di viti di varietà diverse da quelle raccomandate o autorizzate ai sensi dello stesso articolo 3.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono demandati l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle relative sanzioni con l'osservanza della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORÀ

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO